

## CORSO DI FORMAZIONE

*MATERIALE DIDATTICO*

*ST00884 Rev. 0.0 M1*



**"COVID-MANAGER:  
RUOLO, COMPETENZE E  
RESPONSABILITA'"**



## COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## ARGOMENTI

- *I Protocolli nazionali condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 per gli ambienti e per i cantieri*
- *Il Manuale per la riapertura delle attività produttive della Regione Veneto*
- *Gli effetti sulle misure per la salute e sicurezza dei lavori determinati dalle modifiche sull'organizzazione aziendale introdotte per contenere la diffusione del COVID-19*
- *Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08): come classificare il rischio da COVID-19*
- *INAIL e COVID-19: cosa significa infortunio da "Coronavirus"*
- *Presentazione e illustrazione della Check list di controllo per la corretta attuazione delle misure anticontagio COVID-19*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## QUALE NORMATIVA E' IN VIGORE ?

Il 16 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» che è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. Le misure indicate si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

3

## QUALE NORMATIVA E' IN VIGORE ?

*All'art. 1 comma 14 è previsto che: «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 (ora legge 35 del 22 maggio 2020) o del comma 16».*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

4

## QUALE NORMATIVA E' IN VIGORE ?

Il 11 giugno 2020 è stato pubblicato il DPCM che con le nuove misure da adottare. Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

5

## QUALE NORMATIVA E' IN VIGORE ?

L'art. 2 del DPCM definisce le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali: *«Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.»*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

6

## IL VIRUS SARS-COV-2: CARATTERISTICHE

Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone infette, ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo, starnutando o anche solo parlando;
- i contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.

La grandezza del virus va da 0,06 a 0,12 micron (60 – 120 nm).

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## IL VIRUS SARS-COV-2: CARATTERISTICHE

Le goccioline possono essere suddivise in due grandi categorie:

- a) goccioline più grandi di 10  $\mu\text{m}$ . Queste goccioline possono essere anche più grandi, fino a una dimensione visibile ad occhio nudo nello spray generato da tosse o starnuti (diametro superiore a 0,1 mm).
- b) goccioline al di sotto di un diametro di 10  $\mu\text{m}$  (aerosol). Questi aerosol sono trasportati dalla ventilazione e quindi possono viaggiare attraverso le stanze. Ciò che rende i facciali FFP2 diversi dalle maschere chirurgiche è che devono filtrare il 95% delle goccioline di dimensioni inferiori a 0,3  $\mu\text{m}$ .

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## IL VIRUS SARS-COV-2: CARATTERISTICHE

Tossire o starnutire può aumentare la velocità di emissione delle goccioline (50 m/s per starnuti o 10 m/s per colpi di tosse) e le goccioline possono raggiungere distanze superiori al metro. In tal caso, la menzionata "distanza di sicurezza" di 1 metro potrebbe non essere sufficiente, tranne per il fatto che si indossi una (semplice) mascherina medico chirurgica. L'OSHA riporta una distanza di 6 feet (1,8 m), noi raccomandiamo 2 metri.



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## COME CLASSIFICARE IL VIRUS SARS-COV-2 ?

A che gruppo appartiene il VIRUS SARS-COV-2? Nell'allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 è presente un elenco di agenti biologici classificati. La famiglia dei Coronaviridae è classificata come appartenente al **gruppo 2**, cioè «un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; **è poco probabile che si propaga nella comunità**; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche».



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## COME CLASSIFICARE IL VIRUS SARS-COV-2 ?

E' chiaro che una tale classificazione non risulta appropriata per il virus SARS-COV-2. La Commissione Europea ha emesso una recente direttiva con la quale ha classificato il virus come appartenente al **gruppo 3**, cioè «un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche» che pare obiettivamente più calzante....

.....MA ALLORA SERVE AGGIORNARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO????

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

Il «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro» specifica che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

La Regione Veneto peraltro ha ulteriormente sottolineato che «non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2, se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario». Se del caso si possono predisporre documenti integrativi allegati.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'



## ALLORA COSA FARE ?

Il «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro» fornisce la risposta:

*«L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19».*



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## MANUALE RIAPERTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il documento «Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari - Manuale per la riapertura delle attività produttive» della Regione Veneto inoltre precisa che: *«Nel Manuale, le previsioni del protocollo nazionale .... sono state ulteriormente approfondite per fornire indirizzi applicativi pratici. L'attuazione delle misure indicate, ritenute appropriate per garantire un adeguato livello di protezione dei lavoratori, comporta l'adempimento da parte delle imprese degli obblighi per la riapertura o per la continuazione delle rispettive attività.»*

Quindi cominciamo a esaminare nel dettaglio le indicazioni fornite dal protocollo e dal Manuale .....

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi. In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio....

**COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'**

## INFORMAZIONE

.....o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

**COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'**

Vediamo un esempio



**Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus**

 È fatto divieto l'accesso all'azienda da parte di coloro che non sono stati preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le procedure applicabili.  
È fatto divieto l'accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto con persone positivi negli ultimi 14 giorni.

**Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi:**

Sintomi quali febbre (37,5), tosse, difficoltà respiratorie.  Aver avuto contatti faccia a faccia in locale chiuso con persone risultate infette o a grave sospetto di infezione.

**AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO O L'UFFICIO PERSONALE DI QUAL SIA SINTOMO INFLUENZALE**

**È vietato l'accesso in azienda ma è OBBLIGATORIO rimanere all'interno del proprio domicilio, contattando il proprio medico o il numero:**

**Numero di pubblica utilità 1500**

Formando tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà.

**Al fine di ridurre la diffusione è obbligatorio:**

 Lavare frequentemente le mani.  
Lavare le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi.  
Pulire le superfici con soluzioni detergenti.

 Usare fazzoletti monouso per soffiarsi il naso e gettarli, una volta utilizzati, nei cestini.  
Evitare l'uso promiscuo di bottiglie o bicchieri.  
Coprirsi la bocca se si starnutisce o tossisce.

 Evitare di toccare con le mani la bocca e gli occhi, prima di averle lavate.  
Evitare strette di mano, baci e abbracci.  
Non toccarsi occhi e bocca con le mani.

 Evitare contatti ravvicinati con persone che presentino sintomi influenzali quali tosse e raffreddore.  
Se possibile, mantenere una distanza di 1 metro dalle persone, quando non possibile, richiedere le mascherine.

**COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'**

**INFORMAZIONE**



Per tutto quanto riguarda l'informazione (e il necessario riscontro e comprensione dell'informazione ricevuta), come pure la formazione, è importante la traduzione nelle principali lingue straniere (almeno nelle aziende dove sono presenti lavoratori stranieri diretti e/o indiretti).



Naturalmente, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nei reparti produttivi e nei luoghi comuni (ingresso, area di ristoro), mentre le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all'interno dei servizi igienici, spogliatoi ed in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani.

**COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'**

## MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro **potrà** essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione, che saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

- 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie;
- 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## MANUALE RIAPERTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tratto dal Manuale della Regione Veneto: «*Si ritiene altresì che la temperatura corporea possa essere verificata anche attraverso acquisizione di idonea dichiarazione o altre modalità probatorie relative allo stato di salute fornite dai medesimi soggetti.... Nelle micro e piccole imprese, nelle ditte individuali e nelle imprese a conduzione familiare, in considerazione del numero esiguo di persone e del rapporto talvolta di familiarità dei lavoratori presenti, la verifica della temperatura corporea in ingresso può essere sostituita da una dichiarazione (anche verbale) relativa allo stato di salute generale e all'assenza di sintomi simil-influenzali quali febbre, tosse o difficoltà respiratoria, nonché da adeguati interventi informativi.*»

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. - Socio Unico. Tutti i diritti riservati

21

## MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali: ad esempio se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. - Socio Unico. Tutti i diritti riservati

22

## MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA


L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 2 metri.



Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## MANUALE RIAPERTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Nelle micro e piccole imprese, o qualora non siano disponibili servizi igienici da dedicare in via esclusiva agli utenti esterni, saranno garantite opportune misure organizzative atte ad evitare l'impiego dei servizi igienici del personale da parte di utenti esterni. In questo caso verranno comunque messe a disposizione soluzioni idro-alcoliche per il lavaggio delle mani – tratto dal Manuale della Regione Veneto.*



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Il protocollo prevede che l'azienda assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'



## PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Ricordiamo che la circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 prevede che in stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## MANUALE RIAPERTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Nel Manuale Riapertura Attività Produttive della Regione Veneto si precisa che *«Prima della ripresa delle attività, è necessario garantire, secondo le specifiche raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute, una completa pulizia di ogni ambiente di lavoro e locale accessorio rimasto chiuso nella fase di lockdown, e disporre una adeguata pulizia periodica durante la ripresa dell'attività, associata, per gli ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, a decontaminazione. La pulizia può essere effettuata con ordinari detergenti e acqua oppure con le soluzioni idroalcoliche; la decontaminazione invece consiste in una detersione più approfondita, che segue l'ordinaria pulizia, e prevede l'utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, di etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro....»*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

31

## MANUALE RIAPERTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE

*....durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.... Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici).....*



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'


Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

32

## SANIFICAZIONE CON OZONO

Nel recente dossier pubblicato dal Ministero della Salute «Covid-19 e fake news: le nuove bufale smentite dal Ministero» è riportato che: *«Non ci sono evidenze che l'ozono svolga una funzione sterilizzante nei confronti del nuovo coronavirus e che conseguentemente metta al riparo dal contrarre l'infezione».*



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Cosa significa «**sanificazione**» e cosa significa «**periodica**»?

La regolamentazione in tema di sanificazione è indicata nel D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Le definizioni di cosa si debba intendere per «pulizia», «disinfezione», «disinfestazione», «derattizzazione» e «sanificazione» sono riportate all'art. 1 del decreto. Vediamo le definizioni che ci interessano....

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Art. 1 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Definizioni.

- sono **attività di pulizia** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- sono **attività di disinfezione** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- sono **attività di disinfestazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- sono **attività di sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Una successiva circolare ha precisato che il D.M. 274/97 «*riguarda unicamente soggetti ricadenti nella qualifica di impresa ai sensi delle disposizioni che disciplinano il Registro delle imprese*». Pertanto risulta evidente che il criterio sia quello per il quale ove le attività siano svolte in aree di pertinenza propria, con proprio personale, le previsioni di qualificazione del D.M. 274/97 non sono applicabili.

Nelle figure seguenti si riporta nel caso 1 un estratto di visura camerale dove una ditta di pulizie può svolgere, in quanto autorizzata, tutte le tipologie di interventi come definiti all'art.1 comma 1 del D.M.274/97, mentre nel caso 2 un esempio di impresa che può svolgere esclusivamente attività di cui all'art.1 comma 1 lett.a) ovvero solo pulizie.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

37

## PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

### Caso 1

**Requisiti morali e/o tecnico professionali**

**Abilitazioni**

Codice: IMPRESE PULIZIA LETTERA E SANIFICAZIONE (D.M. 274/1997)  
Stato: requisiti accertati  
Ente: CAMERA DI COMMERCIO  
Data: [REDACTED]

Codice: IMPRESE PULIZIA LETTERA D DERATTIZZAZIONE (D.M. 274/1997)  
Stato: requisiti accertati  
Ente: CAMERA DI COMMERCIO  
Data: [REDACTED]

Codice: IMPRESE PULIZIA LETTERA C DISINFESTAZIONE (D.M. 274/1997)  
Stato: requisiti accertati  
Ente: CAMERA DI COMMERCIO  
Data: [REDACTED]

Codice: IMPRESE PULIZIA LETTERA B DISINFEZIONE (D.M. 274/1997)  
Stato: requisiti accertati  
Ente: CAMERA DI COMMERCIO  
Data: [REDACTED]

Codice: IMPRESE PULIZIA LETTERA A PULIZIA (D.M. 274/1997)  
Stato: requisiti accertati  
Ente: CAMERA DI COMMERCIO  
Data: [REDACTED]

### Caso 2

**Abilitazioni**  
**requisiti morali e/o tecnico professionali**

Codice: imprese pulizia lettera a pulizia (d.m. 274/1997)  
Stato: requisiti accertati  
Ente: CAMERA DI COMMERCIO [REDACTED]  
Data denuncia: [REDACTED]  
Data accertamento: [REDACTED]

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

38

## QUALITA' DELL'ARIA

### **Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2**

Si riportano alcune azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate all'epidemia virale SARS-CoV-2 per il mantenimento di una buona qualità dell'aria indoor negli ambienti di lavoro:

- *Garantire un buon ricambio dell'aria (con mezzi meccanici o naturali) in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, migliorando l'apporto controllato di aria primaria e favorendo con maggiore frequenza l'apertura delle diverse finestre e balconi.*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## QUALITA' DELL'ARIA

- *Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Unità di Trattamento d'Aria-UTA, o Unità di Ventilazione Meccanica Controllata-VMC), correttamente progettati, che movimentano aria esterna outdoor attraverso motori/ventilatori e la distribuiscono attraverso condotti e griglie/diffusori posizionati a soffitto, sulle pareti o a pavimento e consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno, questi impianti laddove i carichi termici lo consentano, devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il consiglio è di proseguire in questa fase, mantenendo lo stesso livello di protezione, eliminando, ove è possibile, la funzione di ricircolo dell'aria. Si consiglia, dove non è possibile disattivare tale quota di ricircolo a causa delle limitate specifiche di funzionamento legate alla progettazione, di far funzionare l'impianto adattando e rimodulando correttamente la quantità di aria primaria necessaria a tali scopi e riducendo la quota di aria di ricircolo.*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## QUALITA' DELL'ARIA

- *Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali (es. unità interne tipo fancoil) ... si consiglia ... di mantenere in funzione l'impianto in modo continuo (possibilmente con un decremento del livello di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio o attraverso la rimodulazione degli orari di accensione/spegnimento, es. due ore prima dell'apertura o ingresso dei lavoratori, e proseguire per altre due ore dopo la chiusura/non utilizzo dell'edificio) a prescindere dal numero di lavoratori presenti in ogni ambiente o stanza, mantenendo chiusi gli accessi (porte)..... Al tal fine si consiglia di programmare una pulizia periodica, ogni quattro settimane, in base alle indicazioni fornite dal produttore ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo del fancoil/ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione.*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## QUALITA' DELL'ARIA

- *Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. Prestare particolare attenzione all'uso di tali spray nel caso di personale con problemi respiratori, es. soggetti asmatici. I prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP.*
- *Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di lavoro per ridurre le concentrazioni nell'aria. I ventilatori andrebbero accesi di nuovo la mattina presto.*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## QUALITA' DELL'ARIA

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nelle «Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive» del 22 maggio 2020 ha precisato che: *«Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità».*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

43

## PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

L'azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS.

E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. Si suggerisce di dotare ogni mezzo aziendale di un dispenser.



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

44



## I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 2 metri e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

*Tratto dal Manuale della Regione Veneto - Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici). Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

### Quali sono i DPI/mascherine che si possono utilizzare?

- Se parliamo di DPI si tratta di facciali filtranti FFP2 e FFP3 marcati CE e conformi alla norma UNI EN 149.
- Se parliamo di mascherine chirurgiche (che sono dispositivi medici), conformi alla norma EN 14683 e marcate CE.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il livello di protezione minimo consigliato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è un FFP2, ma possono essere usate anche le FFP3.

FFP2 ha un efficienza filtrante  $\geq 94\%$

FFP3 ha un efficienza filtrante  $\geq 99\%$



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Dalla norma UNI EN 14683:

*«Le maschere facciali ad uso medico specificate nella presente norma europea sono classificate in due tipi (Tipo I e Tipo II) secondo l'efficienza di filtrazione batterica, mentre il Tipo II è ulteriormente suddiviso a seconda che la maschera sia resistente o meno agli spruzzi. La "R" indica la resistenza agli spruzzi. Se l'uso previsto della maschera è quello di proteggere chi la indossa da agenti infettivi (batteri, virus o funghi), l'uso di un dispositivo respiratorio è applicabile in conformità alla Direttiva sui dispositivi di protezione individuale (DPI) (89/686/CEE) o al Regolamento sui dispositivi di protezione individuale (DPI) (UE) 2016/425. I requisiti di prestazione per i respiratori rientrano nello scopo e campo di applicazione della norma EN 149.»*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

*Dato che le maschere usate sono considerate altamente contaminate, è essenziale che:*

- *il corpo della maschera non sia toccato dalle dita/mani di chi lo indossa;*
- *le mani siano disinfettate (disinfezione completa delle mani) dopo la rimozione della maschera;*
- *si indossi una maschera che copre il naso e la bocca di chi la indossa, in nessun momento una maschera sia appesa attorno al collo di chi la indossa;*
- *una maschera usata dovrebbe essere smaltita quando non è più necessaria o tra due procedure; quando c'è un'ulteriore necessità di protezione si dovrebbe indossare una nuova maschera.*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le maschere facciali ad uso medico specificate nella presente norma europea sono classificate in due tipi (Tipo I e Tipo II) secondo l'efficienza di filtrazione batterica, mentre il Tipo II è ulteriormente suddiviso a seconda che la maschera sia resistente o meno agli spruzzi. La "R" indica la resistenza agli spruzzi.

| PROVA  | TIPO I <sup>a)</sup> | TIPO II       | TIPO IIR |
|--|----------------------|---------------|----------|
| Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) | ≥ 95                 | ≥ 98          | ≥ 98     |
| Pressione differenziale (Pa/cm <sup>2</sup> )  | < 40                 | < 40          | < 60     |
| Pressione di resistenza agli spruzzi (kPa)     | Non richiesto        | Non richiesto | ≥ 16,0   |
| Pulizia microbica (ufc/g)                      | ≤ 30                 | ≤ 30          | ≤ 30     |

a) Maschere facciali ad uso medico di tipo I dovrebbero essere utilizzate solo per i pazienti e per altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. Le maschere di tipo I non sono destinate all'uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ricordando che la grandezza del SARS-CoV-2 va da 0,06 a 0,12 micron (60 – 120 nm), qual è la capacità di filtraggio delle varie tipologie di mascherine sul mercato?

- le FFP3 riescono a filtrare particelle da 0,023 micron (23 nm);
- le FFP2 riescono a filtrare particelle da 0,3 micron (300 nm);
- le mascherine chirurgiche riescono a filtrare particelle da 2 micron (2000 nm).

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

51

## I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La Legge 24 aprile 2020, n. 27 prevede che...

*«Fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni».*

In particolare se vengono immesse in commercio mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti disposizioni di omologazione, queste devono essere autorizzate dall'ISS (<https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine>).

Se vengono immessi in commercio DPI in deroga alle vigenti disposizioni di omologazione, questi devono essere autorizzati dall'INAIL.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

52

## I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'INAIL peraltro precisa che la deroga riguarda solo la procedura di autorizzazione all'immissione sul mercato e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza tecnica di protezione e sicurezza alle norme vigenti (UNI EN 149 per la protezione delle vie respiratorie, UNI EN 166 per la protezione degli occhi, UNI EN 1412 e UNI EN13688 per la protezione del corpo, UNI EN ISO 374 per la protezione delle mani).

L'INAIL ha pubblicato nel proprio sito l'elenco dei DPI validati

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-elenco-dpi-validati-inail-2020.html>

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ricordiamo che i facciali filtranti omologati conformemente alla normativa americana del NIOSH come N95, N99 e N100 (nessuna resistenza all'olio), oppure R95, R99 e R100 (resistenza all'olio non superiore a 8 ore), oppure P95, P99 e P100 (resistenza totale all'olio) ma non marcati CE devono essere validati dall'INAIL per poter essere utilizzati.

Le mascherine senza alcuna omologazione/validazione non devono essere utilizzate in ambito lavorativo, ma potranno essere utilizzate dai cittadini, come previsto dall'art. 16 comma 2 del D.L. n.18 del 17/03/2020 (ora Legge n. 27 del 24/04/2020).

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

### ATTENZIONE ALLE FALSE OMOLOGAZIONI !!!!

Accredia ha fornito alcune indicazioni per riconoscere la validità di un certificato di attestazione della conformità di un DPI, emesso ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato. Il documento deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome e numero di identificazione dell'organismo notificato;
- nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario;
- identificazione del DPI oggetto del certificato (numero del Tipo);
- dichiarazione in cui si attesta che il Tipo di DPI soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

55

## I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- la data di rilascio, la data di scadenza e, se del caso, la data o le date di rinnovo;
- le eventuali condizioni connesse al rilascio del certificato;
- per i DPI della categoria III, una dichiarazione secondo cui il certificato deve essere utilizzato solo in combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 19, lettera c).

Per essere sicuri che il certificato che contiene gli elementi sopra riportati sia stato emesso da un organismo notificato per tale tipologia di DPI, si può effettuare un controllo nel sito della Commissione Europea ([https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir\\_id=155501](https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501)), che riporta l'elenco degli organismi notificati in Europa per il Regolamento UE 425/2016.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'


Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

56

## I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Formazione e l'addestramento sui DPI ?...vediamo un esempio ...



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

57

## I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

### Sterilizzazione dei DPI

Tratto dal documento «COVID-19 i dispositivi di protezione individuale» elaborato dal Ministero dell'interno – Direzione Centrale di Sanità: *«Le mascherine di protezione sono concepite per un uso singolo e solitamente sono scartate dopo l'uso. Finora, le aziende produttrici non hanno avuto motivo o incentivo a sviluppare metodi di decontaminazione o introdurre mascherine riutilizzabili, ma in un contesto emergenziale .... in cui vi è un evidente squilibrio tra domanda e offerta di questi dispositivi, potrebbe verificarsi la necessità di mettere a punto strategie di decontaminazione che le rendano riutilizzabili.»*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

58

## I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

*Uno studio commissionato dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha dimostrato che il vapore di perossido di idrogeno (HPV) è stato efficace nella decontaminazione della mascherina N95 (FFP2) da un singolo organismo, per cicli multipli di decontaminazione. La mascherina ha mantenuto la sua funzione anche dopo 10-20 cicli di HPV, ma ha mostrato segni di degradazione. Sono state, tuttavia, documentate concentrazioni nocive di perossido di idrogeno che possono rimanere sulla maschera per giorni dopo la decontaminazione. Per quanto concerne la sterilizzazione a vapore, procedura abitualmente utilizzata negli ospedali, questa è stata esclusa tra le possibilità, poiché le mascherine FFP2 si deformavano dopo la sterilizzazione del vapore a 134 °C e non erano più utilizzabili.*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

59

## I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

*L'irradiazione gamma è un metodo comunemente usato per la sterilizzazione su larga scala di dispositivi medici e prodotti alimentari, ma l'attrezzatura necessaria non è comunemente disponibile. Un recente studio ha indicato che una dose di 20kGy (un'esposizione di un gray corrisponde a una radiazione che deposita un joule per chilogrammo di materia) è sufficiente per l'inattivazione di coronavirus, ma altre sperimentazioni in corso, sull'utilizzo dell'irradiazione gamma con una dose di 24kGy, per sterilizzare le mascherine, hanno dimostrato la possibilità che possano deformarsi, compromettendo lo strato filtrante interno e la corretta aderenza della maschera sul viso.*

*Sono stati considerati anche altri metodi come la decontaminazione dell'ozono, l'irradiazione germicida ultravioletta e l'ossido di etilene, ma i dati disponibili non sono sufficienti per trarre conclusioni scientificamente accettabili.*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

60



## GESTIONE DEI RIFIUTI

Tratto dalle indicazioni elaborate dal Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti...

*A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di utilizzare contenitori dedicati alla raccolta delle mascherine e dei guanti monouso. La posizione di ogni contenitore, nonché il contenitore stesso, dovrebbe essere chiaramente identificata. I punti di conferimento dovrebbero preferenzialmente essere situati in prossimità delle uscite dal luogo di lavoro.*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

61

## GESTIONE DEI RIFIUTI

*I contenitori dovranno essere tali da garantire un'adeguata aerazione per prevenire la formazione di potenziali condense e conseguente potenziale sviluppo di microrganismi, e collocati preferibilmente in locali con adeguato ricambio di aria e comunque al riparo da eventi meteorici. Il prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura dello stesso e ad opera di personale addetto. Si raccomanda che, prima della chiusura del sacco, il personale dedicato provveda al trattamento dell'interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti. I sacchi opportunamente chiusi con nastro adesivo o lacci saranno da conferire al Gestore indicativamente con Codice CER 200301 se assimilati a rifiuti urbani indifferenziati, e come tali conferiti allo smaltimento diretto secondo le regole vigenti sul territorio di appartenenza.*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

62

## GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato (questo implica che sia definito il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente), con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 (*meglio 2*) metri tra le persone che li occupano.



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
- E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

### L'azienda dovrà:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

### L'azienda dovrà:

- sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate;
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## SICUREZZA SUL LAVORO E SMART WORK

La normativa di riferimento del lavoro agile è la Legge 22 maggio 2017, n. 81 «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato».

Nella legge viene definito cos'è il lavoro agile «quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa».

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## SICUREZZA SUL LAVORO E SMART WORK

L'art. 22. della Legge 81/2017 regola gli aspetti sulla sicurezza sul lavoro del lavoro agile:

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html>

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

69

## MANUALE RIAPERTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Tratto dal Manuale della Regione Veneto: «La principale misura organizzativa per il contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 è il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (criterio di distanza "droplet") nelle postazioni di lavoro, garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una superficie di 4 m<sup>2</sup>/persona. Per dare attuazione a tale misura, il Datore di Lavoro riorganizza gli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e regola l'accesso a spazi comuni, spogliatoi, servizi igienici, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione).»*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

70

## ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico.

Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

71

## MANUALE RIAPERTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Se è presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, dare disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione), prevedendo in ogni caso che la capienza non ecceda il 50% dei posti autorizzati per il singolo mezzo utilizzato – tratto dal Manuale Regione Veneto.*



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'


Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

72

## GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
- Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali (*garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una superficie di 4 m<sup>2</sup>/persona come previsto dal Manuale della Regione Veneto*).
- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

75

## FORMAZIONE

*Il DPCM 11 giugno 2020 prevede che «sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado..... Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.»*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

76



## FORMAZIONE

In realtà il documento Tecnico dell'INAIL non dà alcun riferimento utile in tal senso, ma in realtà le modalità con cui erogare la formazione sono indicate nell'allegato 9 del DPCM 11 giugno 2020 (che sono le «Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020» e che peraltro alcune regioni hanno recepito con ordinanze locali).

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

77

## LA VIDEOCONFERENZA

Il Ministero del lavoro ha precisato in una recente FAQ che

«in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19 ... si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisione del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.)»

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

78

## LA VIDEOCONFERENZA

Per garantire un'attività formativa efficace, il sistema di videoconferenza utilizzato deve possedere i seguenti requisiti:

- 1.garantire la trasmissione dei dati audio e video in modo sincrono e continuo
- 2.consentire al docente non solo di condividere materiale didattico, ma anche il desktop del proprio PC;
- 3.consentire al docente di controllare, ossia attivare o disattivare, l'audio dei partecipanti;
- 4.garantire una qualità audio e video elevata;
- 5.dovrà disporre di un sistema di chat.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## LA VIDEOCONFERENZA

Nelle attività formative in videoconferenza è importante identificare il "Tutor", che dovrà essere perfettamente a conoscenza delle modalità con cui viene erogata la formazione e dovrà avere ottime conoscenze sul funzionamento del sistema di videoconferenza. E' quindi fondamentale che i partecipanti ricevano prima dell'inizio del corso adeguate istruzioni per:

- a) conoscere la data e ora di inizio del corso;
- b) essere a conoscenza dei requisiti hardware e software;
- c) collegarsi al sistema di videoconferenza;
- d) affrontare eventuali malfunzionamenti.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## LA VIDEOCONFERENZA

La verifica dell'identità e della presenza durante un'attività formativa in videoconferenza avverrà nel seguente modo:

- l'accesso all'evento formativo potrà avvenire solo per mezzo di autenticazione dell'utente;
- dopo l'accesso il docente verificherà l'identità del partecipante;
- l'avvenuta verifica sarà registrata dal docente apponendo la propria firma in un registro, accanto al nominativo di ogni partecipante;
- durante l'attività formativa, la verifica e attestazione dell'effettiva presenza dei partecipanti sarà responsabilità del docente;
- il tracciamento dei collegamenti dei partecipanti in videoconferenza, in termini di inizio, fine e durata della connessione, costituirà registrazione della loro presenza all'evento formativo.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## LA VIDEOCONFERENZA

La verifica di apprendimento il docente dovrà:

1. vigilare che i partecipanti rispondano alle domande in modo individuale e senza essere aiutati;
2. esibire le domande ai discenti solo nel momento in cui inizia la verifica di apprendimento.

Le risposte dovranno essere date dai partecipanti su un supporto che costituisca anche un sistema di registrazione delle stesse, pertanto potranno essere utilizzati:

- a) sistemi di raccolta delle risposte di tipo informatico;
- b) supporti cartacei, che dovranno essere inviati al docente mediante scansione, previa acquisizione, effettuata immediatamente al termine della verifica, di una immagine fotografica del discente e del foglio delle risposte.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## SCADENZA CERTIFICAZIONI

La Legge 24 aprile 2020, n. 27 prevede che:

«Ai sensi dei provvedimenti adottati a livello nazionale, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.»

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

83

## GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento. La persona dovrà essere dotata di mascherina. L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19.



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

84

## IL COMITATO

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## IL COMITATO

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Con la chiara indicazione che il Comitato deve avere anche una matrice sindacale

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## IL COMITATO

### Come costituire il Comitato?

### Quali strumenti operativi dovrà avere a disposizione il Comitato per lo svolgimento delle sue attività ?

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

87

## I SOGGETTI DEPUTATI IN AZIENDA ALLA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19

Nel «Manuale per la riapertura delle attività produttive» della Regione Veneto si precisa, a differenza del protocollo che *«il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche Territoriali) costituisce la cornice naturale per una gestione partecipata e integrata del rischio connesso all'attuale pandemia.»*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

88

## I SOGGETTI DEPUTATI IN AZIENDA ALLA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19

### **Individuazione di un referente unico (“COVID Manager”)**

Per ogni azienda **potrà** essere individuato dal datore di lavoro un referente unico (“COVID Manager”), con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. Tale referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del Datore di Lavoro stesso (soprattutto per le micro- e piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali..... (QUINDI NO IL MEDICO COMPETENTE??)

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## I SOGGETTI DEPUTATI IN AZIENDA ALLA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19

*Rimane confermata in capo a dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione aziendale, in sinergia con il comitato previsto dal protocollo nazionale di regolamentazione, la vigilanza e la sorveglianza dell’attuazione delle misure di prevenzione, sulla base dei compiti e delle attribuzioni di ciascuno come ripartiti dal datore di lavoro.*



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## MANUALE RIAPERTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE

### ***Definizione di un piano di intervento***

*Per la pianificazione, l'attuazione e la verifica periodica delle azioni necessarie per la riapertura delle attività produttive si ritiene opportuno formalizzare un piano di intervento, predisposto dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

91

## MANUALE RIAPERTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Tale piano di intervento può coincidere con le procedure o istruzioni operative già adottate (purchè opportunamente integrate), così come può costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

*All'interno del piano, dovranno essere individuate le attività e i lavoratori che riprenderanno primariamente, in un'ottica di riapertura graduale, in base alle valutazioni del Datore di Lavoro, supportato dai soggetti della rete aziendale della prevenzione sopra indicati, e tenendo in considerazione le priorità aziendali e il rispetto della sicurezza dei lavoratori secondo le indicazioni del presente manuale.*



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

92





## ....E NEI CANTIERI EDILI?

- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.
- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali di servizio, delle attrezzature e anche dei mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## ....E NEI CANTIERI EDILI?

- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

### ....E NEI CANTIERI EDILI?

- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.
- E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni.
- Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere (con più di 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

### ....E NEI CANTIERI EDILI?

- In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## ....E NEI CANTIERI EDILI?

- Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.
- Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio.



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## ....E NEI CANTIERI EDILI?

Tratto dal Manuale della Regione Veneto: «*Nelle attività che di norma implicano la presenza contemporanea di lavoratori di più imprese (ad esempio nel caso dei cantieri edili) devono essere previste modalità di distanziamento operativo, tra le quali l'alternanza delle imprese nello stesso spazio lavorativo da pianificare a cura del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori*».



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## QUALI SANZIONI ?

Il D.L. 16 maggio 2020 prevede all'art. 2 che: *«Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 (ora legge n.35 del 22 maggio 2020 ove è prevista un sanzione da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.*



COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## QUALI ENTI PREPOSTI AL MONITORAGGIO ?

*.... Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.»*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## QUALI ENTI PREPOSTI AL MONITORAGGIO ?

### **Art. 10 del DPCM 11 giugno 2020**

*Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.....e le ASL???????*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

103

## QUALI ENTI PREPOSTI AL MONITORAGGIO ?

### **L'art. 4 della Legge n.35 del 22 maggio 2020 prevede che:**

#### *Sanzioni e controlli*

*Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

104

## INAIL E COVID-19

L'art. 42 del D.L. 17 del marzo 2020 (ora Legge n.27 del 24/04/2020) preve che:

### (Disposizioni INAIL)

«Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico ..... La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.»

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## INAIL E COVID-19

Con la circolare 22 del 20 maggio 2020, l'INAIL ha precisato che: *«che l'infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione..... In secondo luogo la norma dispone che l'indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro..... In terzo luogo è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.»*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## INAIL E COVID-19

*«l'Istituto valuta tutti gli elementi acquisiti d'ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d'infortunio contenente tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell'evento denunciato. Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio. Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in "occasione di lavoro" che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative...»*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## INAIL E COVID-19

*«Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento».*

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'



## INAIL E COVID-19

«Pertanto la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali. Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario.»

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

109

## CHECK LIST DI CONTROLLO

Segue la check list utilizzata dalla  
ULSS 3 per la verifica del  
Protocollo nelle aziende:

### PULIZIA

- PRIMA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ** è necessario garantire una completa pulizia di ogni ambiente di lavoro e locale accessorio rimasto chiuso nella fase di lockdown e predisporre una adeguata pulizia periodica durante la ripresa dell'attività
- negli **AMBIENTI NON FREQUENTATI DA CASI DI COVID-19** è sufficiente:
  - procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detersivi e acqua o con soluzioni idroalcoliche avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici);
  - garantire la pulizia a inizio e a fine turno soprattutto delle superfici e strumentazioni usate in comune;
- nelle stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto e altri ambienti non sanitari dove abbiano **SOGGIORNATO CASI CONFERMATI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2** verranno applicate le seguenti misure di decontaminazione:
  - i luoghi, le aree, le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari) devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni e decontaminati con ipoclorito di sodio 0.1%; per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro;
  - gli oggetti e le superfici con cui il caso è venuto in contatto o che sono potenzialmente contaminate da secrezioni devono essere pulite con un detergente neutro e successivamente disinfettate con soluzione di ipoclorito di sodio 0.1% oppure con etanolo al 70%;
  - per la pulizia dev'essere utilizzato materiale monouso;
  - assicurare la ventilazione degli ambienti.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

110

## CHECK LIST DI CONTROLLO

## INDICAZIONI PER LE AZIENDE

- La PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione e devono essere sospese le attività dei reparti aziendali ritenuti non indispensabili;
  - rispettare le disposizioni emesse dalle AUTORITÀ COMPETENTI;
  - promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di CONGEDO ORDINARIO e di FERIE;
  - favorire la modalità del LAVORO A DISTANZA (cosiddetto "lavoro agile" o "smart working");
  - sospendere e annullare le TRASFERTE O VIAGGI DI LAVORO nazionali ed internazionali anche se già concordati e organizzati;
  - eseguire attività di INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE dei lavoratori e utenti con misure di comunicazione efficaci (segnaletica, totem, opuscoli...) sulle misure preventive quali igiene delle mani, igiene respiratoria e distanziamento sociale;
  - informare su l'OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO in presenza di febbre (> 37.5°), tosse o difficoltà respiratoria);
  - prima dell'accesso al luogo di lavoro il datore di lavoro potrà sottoporre il lavoratore al CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA, nel rispetto della disciplina della privacy vigente; se la temperatura supera 37.5° non permetterà l'accesso ai luoghi di lavoro, fornirà la mascherina e indicherà di contattare il medico curante; la temperatura corporea potrà essere verificata anche attraverso acquisizione di idonea dichiarazione;
- nelle micro - e piccole imprese, ditte individuali e imprese a conduzione familiare la verifica della temperatura corporea in ingresso può essere sostituita da una dichiarazione (anche verbale) relativa allo stato di salute;

- LAVORATORI CON POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 per rientrare a lavoro devono presentare certificazione medica da cui risulti l'"avvenuta negativizzazione" del tampone rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione ed essere sottoposti a visita medica dal medico competente, ove previsto;
- sulla base dei rischi valutati e, a partire dalla MAPPATURA delle diverse attività dell'azienda, verranno adottati i DPI idonei;
- ove possibile distanziare le POSTAZIONE DI LAVORO E LE POSTAZIONI DI FRONT OFFICE con distanze maggiori a 1 metro garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una superficie di 4 m2/persona;
- tutti i lavoratori dovranno indossare mezzi per la PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE in tutte le condizioni nelle quali tali misure siano efficaci ad evitare il contagio: presenza di pubblico, impossibilità di distanziamento interpersonale superiore a 1 metro o di separazione fisica, condivisione di mezzi di trasporto, condivisione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, area fumatori, distributori di bevande o snack...);
- i GUANTI si useranno qualora compatibili con lo svolgimento della mansione lavorativa ma se determinano un rischio aggiuntivo sarà necessario disporre il frequente lavaggio delle mani con soluzioni idroalcoliche;

## COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

111

## CHECK LIST DI CONTROLLO

- laddove è presente un SERVIZIO DI TRASPORTO organizzato dall'azienda, dare disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione);
- REGOLAMENTARE L'ACCESSO agli spogliatoi, agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori...) con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone;
- non sono consentite le RIUNIONI in presenza; nel caso di riunioni necessarie ed urgenti, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale (almeno 1 m di separazione tra i presenti) e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;
- assicurare adeguata AERAZIONE in tutti gli ambienti nel corso della giornata con ricambio di aria;
- con particolare riferimento a uffici e luoghi pubblici, gli IMPIANTI DI VENTILAZIONE meccanica controllata devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento, ma deve essere eliminato totalmente il ricircolo nell'aria;
- mettere a disposizione degli addetti, utenti e visitatori SOLUZIONI DISINFETTANTI - GEL ALCOLICI, con una concentrazione di alcol al 60-85%;
- limitare al massimo gli SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEI SITI PRODUTTIVI;
- evitare situazioni di AFFOLLAMENTO (es entrata controllata);
- adottare misure organizzative per favorire ORARI DI INGRESSO E DI USCITA SCAGLIONATI, al fine di limitare al massimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso e di uscita;

- per gli utenti esterni come FORNITORI, TRASPORTATORI, ALTRO PERSONALE:
  - individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, per ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale;
  - individuare servizi igienici dedicati e vietare l'utilizzo di quelli del personale aziendale;
- se possibile, gli AUTISTI DEI MEZZI DI TRASPORTO devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non è consentito l'accesso agli uffici; per le attività di approntamento nel carico e scarico dovrà attenersi alla distanza di 1 metro;
- tracciabilità delle misure adottate dal datore di lavoro in specifici DOCUMENTI (es procedure, istruzioni operative, piano di intervento...);
- non si ravvisano motivi per "aggiornare" il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI inserendo paragrafi relativi alla situazione derivante dalla diffusione di questo nuovo agente virale, se del caso predisporre documenti integrativi allegati;
- alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il MEDICO COMPETENTE, ove presente, per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARA-CoV-2.

## COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

112

## CHECK LIST DI CONTROLLO

**ULTERIORI INDICAZIONI PER LE AZIENDE IN APPALTO (es. ditte che eseguono le pulizie presso strutture ospedaliere o sanificazione di mezzi pubblici)**

- Se dalla VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE ne emerge la necessità, redigere un nuovo DUVRI o altro documento integrativo in cui vengano indicate le misure precauzionali osservate.

**RIFIUTI - SMALTIMENTO DPI**

- Per una corretta gestione dei rifiuti in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus Sars-CoV-2 attenersi alle indicazioni fornite dall'ISS al link: <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-3-2020.pdf>

**DPI PER LE AZIENDE O LE DITTE TERZE**

- DEFINITI sulla base della mappatura delle diverse attività dell'azienda, della valutazione del rischio o del DUVRI;
- qualora non fosse possibile lavorare a distanza interpersonale superiore ad 1 metro o non siano possibili altre soluzioni organizzative, usare MASCHERINE E ALTRI STRUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE;
- le MASCHERINE CHIRURGICHE reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'art. 34 c.3 DL n. 9 del 02.03.2020, sono considerate dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 74 c.1 DLgs 81/08 ai sensi dell'art 16 DL n 18 del 17.03.2020;
- I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE forniti dal datore di lavoro devono avere marcatura CE o autorizzazione in deroga per la produzione e commercializzazione rilasciata dall'ISS per le mascherine chirurgiche - verificabile al link <https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine> nel file denominato "Autorizzazioni rilasciate" - o rilasciata da INAIL per le FFP2 e FFP3 - verificabile al link <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html> nel file denominato "Elenco dpi validati";
- in corso di DECONTAMINAZIONE dei locali dove abbia soggiornato caso di infezione da SARS-COV-2: il personale deve essere provvisto di DPI adeguato (FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

**COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'**Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

113

## CHECK LIST DI CONTROLLO

**LAVORATORE IN PROCINTO DI RECARSI ALL'ESTERO PER LAVORO**

- Il datore di lavoro è tenuto a VALUTARE RISCHI ESOGENI al rapporto di lavoro in caso di trasferta, adottando misure idonee a preservare la salute del lavoratore e di valutare i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà esser svolta;
- il datore di lavoro dispone che il SPP acquisisca le informazioni più aggiornate sulle AREE DI DIFFUSIONE del SARS-CoV-2 per valutare, in collaborazione con il medico competente, il rischio associato alla trasferta prevista (es. siti web in cui si riporta la situazione epidemiologica <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/> oppure <http://www.salute.gov.it/portale/home.html>);
- informare prima della partenza il lavoratore sulle DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ SANITARIE del paese di destinazione.

**COVID MANAGER - REFERENTE UNICO**

- Per ogni azienda potrà essere individuato, tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione (es. datore di lavoro, RSPP o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali) un referente unico - "COVID MANAGER"- con funzioni di coordinatore per l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale;
- non si ritiene obbligatoria l'individuazione del "COVID Manager".

**FORMAZIONE PER LE AZIENDE O LE DITTE TERZE**

- Sono sospesi e annullati tutti gli EVENTI INTERNI e ogni attività di FORMAZIONE in modalità in aula; è possibile effettuare la formazione a distanza;
- si può svolgere attività FORMATIVE A DISTANZA anche per la formazione obbligatoria prevista dal DLgs 81/08 e disciplinata dagli Accordi Stato-Regioni, in videoconferenza tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria e fermo restando il limite massimo di soggetti partecipanti); la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico;
- in assenza o mancato completamento della FORMAZIONE INIZIALE O DI BASE in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il lavoratore non può essere adibito al ruolo o mansione per il quale è obbligatoria la formazione (es. carrellista senza formazione specifica);
- in caso di mancato AGGIORNAMENTO della formazione professionale o abilitante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro entro i termini previsti a causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 il lavoratore potrà continuare a svolgere lo specifico ruolo o

**COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'**Vega Formazione  
ST00884 rev0.0 - M1

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

114

## AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Un ultimo aspetto merita un approfondimento: precisato che non è necessario aggiornare il DVR biologico per le strutture non sanitarie, ci dobbiamo porre la domanda se invece dobbiamo o meno aggiornare comunque la valutazione dei rischi dell'azienda....

Il protocollo condiviso richiede una riorganizzazione delle aree di lavoro e delle attività lavorative e il D.Lgs. 81/08 prescrive, all'art. 29 che il *«la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata [...], in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori»*. Quindi non si può escludere la necessità di aggiornare il DVR a causa della riorganizzazione del lavoro.

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

## AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**esercitazione**

**Indicate quali sono i rischi che possono essere modificati a causa dell'applicazione delle misure previste dal protocollo aziendale e che quindi comportano la necessità di aggiornare la relativa valutazione.**

COVID-MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA'









**VEGA FORMAZIONE S.R.L. – Socio Unico**

Via Don Tosatto 23/35/39, 30174 Mestre - VE

Tel. 041/3969013 Fax 041/3969038

[www.vegaformazione.it](http://www.vegaformazione.it)

*Organismo di Formazione Accreditato dalla  
Regione Veneto e certificato UNI ISO 9001  
e UNI ISO 45001*